

EN-134: Riscaldamenti all'aperto

L'essenziale in breve.



- L'installazione di nuovi o la sostituzione di preesistenti **riscaldamenti fissi all'aperto**, in particolare per terrazze, rampe, canali e panchine è **ammessa** unicamente se i sistemi sono alimentati da **energie rinnovabili** o da **calore residuo non altrimenti utilizzabile**.
- Possono essere autorizzate eccezioni qualora tutti e tre i punti seguenti siano soddisfatti:
 - a) I riscaldamenti all'aperto sono necessari per la sicurezza di persone, animali e beni o la protezione di apparecchiature tecniche.*
 - b) Misure edilizie, come ad es. coperture, e misure d'esercizio, come ad es. lo sgombero neve, sono impossibili o richiedono sforzi sproporzionati.*
 - c) Il riscaldamento all'aperto è dotato di una regolazione in base alla temperatura e all'umidità.*
- L'utilizzo di **riscaldamenti mobili all'aperto** per scopi commerciali, in particolare di sistemi a infrarosso, è ammesso se le emissioni di CO₂ generate vengono compensate. La relativa verifica è considerata data se il gestore è in grado di dimostrare l'impiego di energie rinnovabili o l'acquisizione di un **certificato per la compensazione delle emissioni di CO₂**. Per la compensazione delle emissioni di CO₂ è possibile acquistare una relativa vignetta presso il Comune.